D. A. n. <u>629/2</u>N20

# REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana



## ASSESSORATO DELLA SALUTE

# L'Assessore

Nomina di un Commissario ad acta in affiancamento e supporto per l'avvio delle procedure di assunzione del personale presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

VISTO

l'art.32 della Costituzione;

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare l'art.32 che dispone che "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni" e che "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**VISTO** 

l'art.107 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;

VISTO

il D.L. n.343 del 7 settembre 2001, convertito con modifiche dalla legge n.401 del 9 novembre 2001;

VISTO

il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Testo Unico su sul pubblico impiego (TUPI) recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA

la legge n.30 del 16 marzo 2017;

VISTA

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** 

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO

in particolare, l'art.1, co.1 della citata ordinanza n.630/2020, che dispone che il Capo del Dipartimento della Protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza in rassegna, "anche avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

VISTO

il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" che, tra l'altro, di-

7

spone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il D.P.C.M, del 23 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto n.626 del 27 febbraio 2020, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione civile Coordinatore Interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 630/2020, e in particolare l'art. 1, co.1, con il quale il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi dell'art.1, co.1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.630 del 3 febbraio 2020;

altresi, l'art.1, co.3, del suddetto D.C.D.P.C. n. 626/2020, ai sensi del quale "il Soggetto attuatore, per l'espletamento del compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.

630 del 3 febbraio 2020 e successive ordinanze al fine di assicurare la più tempesti-

va conclusione dei procedimenti";

VISTO

**VISTA** 

VISTE le ulteriori Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020 recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto-legge n.9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 59 dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19":

VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, pubblicato in G.U. n. 62 del 9 marzo 2020, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, pubblicato in G.U. n.62 del 9 marzo 2020, recante VISTO "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**VISTO** il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 64 dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

> la deliberazione di Giunta di Governo Regionale del 12 marzo 2020, n. 84 recante "Attivazione dei Covid Hospital nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Siciliana" che ha previsto, in particolare, l'attivazione di aree temporanee sanitarie, cosiddetti Covid Hospital, presso Strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, appartenenti e/o integrate con il Servizio sanitario regionale, da dedicare, in via esclusiva e per la durata dello stato di emergenza sanitaria nazionale, al trattamento dei soli pazienti affetti dal virus Covid-19 e che tali Covid Hospital saranno muniti di apposito personale medico e sanitario, nonche dotati di specifica strumentazione tecnologica e che per tali strutture è prevista l'attivazione di un determinato numero di posti letto di terapia intensiva e sub intensiva e di malattie

infettive, che si andranno a sommare, al fine di creare una rete regionale dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ai posti letto già disponibili presso le Aziende e gli Enti del S.S.R.;

VISTA la deliberazione di Giunta di Governo Regionale n. 86 del 12 marzo 2020 recante "Misure straordinarie per il reclutamento di personale medico e sanitario in relazione all'emergenza COVID-19 - Disposizioni di cui al decreto legge 9marzo 2020, n. 14" che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione delle cc.dd. "Unità speciali di continuità assistenziale", presso una sede di continuità assistenziale già esistente, istituita ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da CODIV-19, che non necessitano di ricovero ospedaliero e ciò al fine di garantire l'ordinaria attività assistenziale;

VISTO

VISTE

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio saniturio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020 ed il successivo D.L. del 25 marzo 2020, n.19;

VISTO

il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, pubblicato in G.U. n.76 del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

visto il D.P.C.M. dell'1 aprile 2020, pubblicato in G.U. n.88 del 2 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, pubblicato in G.U. n.97 dell'11 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza cautelare del T.A.R. Sicilia n. 602 dell'8 maggio 2020, confermata dal C.G.A. con ordinanza n. 503 del 22 giugno 2020, con la quale é stata dichiarata legittima l'iniziativa dell'Assessorato della Salute di adottare, nel contesto emergenziale in atto, idonce misure di affiancamento delle strutture ospedaliere limitate sia nel tempo che nell'oggetto;

VISTE la nota prot. n. 5824 del 23 gennaio 2018 e la nota prot. n. 42238 del 31 maggio 2018, con le quali sono stati forniti indirizzi e chiarimenti in ordine alle procedure di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017 che ha fornito alle Aziende del S.S.R. indicazioni operative in ordine alle priorità di avviare le procedure di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 comma 1 e comma 2, con la finalità di superare il precariato e valorizzare l'esperienza professionale acquisita dai suddetti operatori sanitari:

la nota prot. n. 7577 del 28 gennaio 2019, la nota prot. n. 43181 del 29 maggio 2019 e la nota prot. n. 62370 del 5 agosto 2019, con le quali sono state fornite direttive in ordine alle procedure di attribuzione degli incarichi di direzione di U.O.C. e, in particolare, è stata autorizzata la prosecuzione delle procedure per l'attribuzione degli incarichi di Direzione di Strutture complesse, precedentemente sospese in esecuzione delle note prot. n. 97111 del 29 dicembre 2017, nonché l'avvio delle procedure necessarie all'individuazione dei Direttori di Strutture complesse di cui al D.A. 22/19;

VISTE le linee d'indirizzo regionali per la determinazione dei piani di fabbisogno delle aziende del Servizio Sanitario Regionale, trasmesse alle Aziende e agli Enti del S.S.R. con nota prot. n. 78561 del 10 dicembre 2019, con le quali si è rilevato che "[...] secondo il nuovo dettato normativo, il piano dei fabbisogni può essere definito come lo strumento che individua, in termini qualitativi (per profilo) e quantitativi

8

(per unità e attività), le risorse umane necessarie a porre in essere le prestazioni che le Aziende sanitarie sono tenute ad erogare, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro e dagli altri istituti utilizzati, mentre la dotazione organica può essere definita come lo strumento che, sulla base delle informazioni contenute nel piano triennale dei fabbisogni, individua, in termini qualitativi (per profilo) e quantitativi (per numero di teste), il personale con rapporto di lavoro dipendente che le singole amministrazioni ritengono necessario per garantire le prestazioni che sono tenute ad erogare [...]" ed, inoltre, "[...] che le Aziende dovranno prevedere nei redigendi piani triennali di fabbisogno e dotazioni organiche un adeguato contingente di unità di personale, dirigenziale e del comparto, al fine di garantire la piena sostenibilità organizzativa delle strutture sanitarie in relazione agli interventi strutturali e di potenziamento tecnologico che verranno realizzati nell'ambito del Piano degli investimenti ex art. 20 L. 67/1988 — documento programmatico "Addendum stralcio"[...]" concludendo in ordine alla necessità di programmazione del fabbisogno e di attivazione delle procedure di reclutamento al fine di garantire i L.E.A.;

VISTA la circolare applicativa in materia di stabilizzazione del personale precario emanata con nota prot. n. 2071 del 16 gennaio 2020, ai sensi delle modifiche introdotte al D. Lgs. n. 75/2017 dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, il cui dettato normativo ha ulteriormente differito il termine per il computo del termine di maturazione dell'anzianità di servizio come previsto dalla lett. c) del comma 1, art. 20 del citato Decreto;

CONSIDERATO che con la sopra citata nota prot. n. 78561/2019 l'Assessorato della Salute ha autorizzato le Aziende del S.S.R., nelle more della definizione degli atti programmatori, ad avviare le procedure di selezione per il reclutamento del personale ritenuto strettamente necessario ad assicurare, nell'immediato, l'assistenza e le prestazioni altamente specialistiche, contribuendo alla riduzione della spesa per incarichi a tempo determinato:

CONSIDERATO che la suddetta nota, prot. n. 78561/19, ha altresì previsto la possibilità per le Aziende di avvalersi dei rapporti di lavoro a tempo determinato, procedendo al conferimento ex novo, alla proroga o al rinnovo per la durata di un anno, prevedendo una durata massima finale al 31 dicembre 2020, fermo restando che l'applicazione di detto istituto recede a fronte della immissione in ruolo per il medesimo profilo professionale;

VISTA la nota prot. n. 28531 del 23 giugno 2020, con cui il Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute ha chiesto all'A.S.P. di Catania una relazione in ordine a un esposto inerente presunte anomalie e irregolarità, rimasta ad
oggi priva di riscontro;

CONSIDERATO che alle suddette criticità si aggiunge il riscontro di una gestione complessivamente inadeguata delle procedure di reclutamento del personale, dipendente e non, con particolare riferimento alle numerose procedure selettive a tempo determinato in luogo delle ordinarie procedure a tempo indeterminato, come per i profili previsti dalla deliberazione dell'A.S.P. di Catania n. 1517 del 17 dicembre 2019, tra i quali, a solo titolo esemplificativo, di Anatomia Patologica, di Anestesia e Rianimazione, di Ginecologia, di Geriatria, di Medicina Interna, ed altre venti specialità;

CONSIDERATA la molteplicità di contrattualizzazioni di rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato con durata di due o tre mesi, in aperta violazione della direttiva assessoriale prot. n. 78561 del 10 dicembre 2019, con cui si autorizzavano le Aziende del S.S.R. a porre in essere ogni iniziativa utile, da un lato, a contrastare il precariato attraverso le procedure di stabilizzazione del personale avente i requisiti previsti dalla legge Madia e, dall'altro, a istituire e/o prorogare i rapporti di lavoro con durata non inferiore ad un anno al fine di garantire maggiore stabilità lavorativa al personale a tempo determinato;

CONSIDERATO, che dai monitoraggio dei flussi assunzionali relativi al personale dipendente si evince che l'A.S.P. di Catania non ha esaurito le attività ricognitive in ordine agli

adempimenti connessi alle procedure di stabilizzazione previste dalla legge Madia, in quanto non risulta avviata nessuna procedura di reclutamento ai sensi dell'art. 20 comma 2:

CONSIDERATO, pertanto, che da tutti gli eventi sopra sintetizzati e riportati, per la miglior gestione e risoluzione delle suddette criticità, risulta necessaria l'adozione di idoneo
provvedimento assessoriale finalizzato a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di
dare avvio alle procedure di assunzionali e di reclutamento del personale per i posti
vacanti in dotazione organica e per i profili professionali per cui non si è proceduto a
bandire le relative procedure a tempo indeterminato;

CONSIDERATO, in definitiva, che i fatti fin qui narrati e le ragioni di urgenza agli stessi collegate consentono di configurare la sussistenza di particolari esigenze di celerità del procedimento, che rendono non necessaria l'osservanza delle garanzie procedimentali e parimenti l'invio della diffida di cui all'art. 20, co. 1 della l.r. n. 5/2009;

CONSIDERATO, altresì, che l'iniziativa sostitutiva di cui al presente provvedimento riveste finalità non tanto e non solo riparatorie rispetto alle inadempienze sopra indicate quanto piuttosto di affiancamento e supporto per la prevenzione di un maggiore rischio igienico-sanitario e sociale al tempo stesso;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina, con finalità di affiancamento e supporto, di un Commissario ad acta in sostituzione del Direttore Generale dell'A.S.P. di Catania per l'adozione di tutte le necessarie e idonee misure volte alla risoluzione delle gravi criticità e disfunzioni organizzative sopra esposte e di individuarlo, a motivo dei titoli professionali, formativi e di carriera posseduti, nel Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento della Pianificazione Strategica presso l'Assessorato della Salute;

RITENUTO che nel caso di specie l'azione sostitutiva demandata al nominato Commissario ad acta riguarderà la gestione, organizzativa e amministrativa, delle procedure assunzionali nei termini e per le finalità sopra descritte dell'ASP di Catania, fino al 31 dicembre 2020;

RITENUTO che, al fine di garantire l'adozione di tutti gli atti necessari per la corretta e completa realizzazione dei superiori obiettivi, alla luce della complessità della gestione dei procedimenti di reclutamento, il Commissario ad acta possa realizzare le necessarie iniziative di raccordo - anche mediante l'attivazione di peculiari relazioni intersoggettive (di coordinamento, di avvalimento etc.) - con gli Uffici dell'Amministrazione Pubblica, nei relativi ambiti di competenza e per come riportato nel presente decreto, per la razionale e strategica condivisione delle risorse umane e finanziarie, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

**DATO ATTO** che delle suddette iniziative il nominato Commissario *ad acta* dovrà costantemente riferire all'Assessore per la Salute.

#### DECRETA

# Art. 1

Alla luce delle superiori premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, la **Dott.ssa Antonella Di Stefano**, Dirigente *pro-tempore* del Servizio 1 "Personale dipendente e convenzionato" del Dipartimento della Pianificazione Strategica presso l'Assessorato della Salute, è nominata Commissario *ad acta* presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania nell'ambito delle procedure di reclutamento come indicato in premessa, in affiancamento e supporto della Direzione Strategica Aziendale dell'A.S.P. di Catania.

#### Art. 2

L'incarico commissariale ha una durata fino al 31 dicembre 2020, suscettibile di ulteriore proroga per l'ipotesi di contestuale estensione del suddetto stato di emergenza.

#### Art. 3

Il predetto incarico è svolto a titolo gratuito, fatti salvi - nei limiti previsti dalla vigente disciplina applicabile ai dirigenti dell'Amministrazione regionale - le diarie e i rimborsi spese per missioni e trasferte, con relativo onere a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania.

### Art. 4

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana, sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, contemporaneamente, per esteso nel sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68, co. 4, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

Palermo, 13 luglio 2020

Il Dirigente Generale del D.P.S.

Ing. Mario La Rocca

Il Dirigente Generale del D.A.S.O.E.

Dott. Maria Letizia Di Liberti